

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1680} —

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 marzo 2019 (v. stampato Senato n. 960)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FERRARA, LUCIDI, MAIORINO, AIROLA,
PACIFICO, PETROCELLI, VANIN**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 marzo 2019*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE
DELL' ORGANIZZAZIONE**

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;

Considerato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'IDLI, firmato a Roma il 28 marzo 1992;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 28 marzo 1992 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 19 luglio 1993;

Considerato l'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I
DEFINIZIONI**

Sezione I

Nel presente Accordo:

- (a) l'espressione "IDLO" o "Organizzazione" significa Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;
- (b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica Italiana;
- (c) l'espressione "sede centrale" significa:
 - (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Organizzazione, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa;
 - (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Organizzazione col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.
- (d) L'espressione "Assemblea" significa l'Assemblea delle Parti dell'IDLO prevista nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato.
- (e) L'espressione "Consiglio Consultivo", significa il Consiglio Consultivo dell'Organizzazione previsto nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato.
- (f) L'espressione "beni dell'Organizzazione" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Organizzazione, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.



(g) L'espressione "archivi dell'Organizzazione" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà o in possesso dell'Organizzazione per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

(h) L'espressione "personale dell'Organizzazione" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO II SEDE CENTRALE

Sezione 2

Il Governo si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

ARTICOLO III INVIOLABILITÀ DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 3

(a) La sede centrale è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potrà entrare nella sede centrale dell'Organizzazione per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale.

(c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attività ufficiale dell'Organizzazione, il consenso del Direttore Generale si considererà presunto. Qualunque individuo che entri nella sede centrale sulla base di un consenso presunto del Direttore Generale, è obbligato, su richiesta del Direttore Generale, a lasciare immediatamente gli edifici.

(d) Il Direttore Generale impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

ARTICOLO IV PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 4

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO V SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE

Sezione 5

Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei

servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Organizzazione riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

ARTICOLO VI L'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI BENI

Sezione 6

L'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale dell'Organizzazione vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

Sezione 7

I beni di proprietà dell'Organizzazione ed i suoi archivi così come definiti nelle lettere (f) e (g) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine.

Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Organizzazione prevedrà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di:

- (i) controversie con il suo personale;
- (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonché controversie di carattere extra-contrattuale.

Sezione 9

In esecuzione della Sezione 8, l'Organizzazione predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Organizzazione dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO VII PERSONALITÀ GIURIDICA

Sezione 10

Il Governo riconosce che l'Organizzazione è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore Generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VIII COMUNICAZIONI E TRASPORTI

Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.

ARTICOLO IX ESENZIONE DALLE IMPOSTE

Sezione 12

L'Organizzazione, le sue proprietà, redditi e beni di cui all'Art. I, Sezione 1, f) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28 maggio 1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Sezione 13

(a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Organizzazione godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità, operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

(b) Per quanto concerne l'esenzione dall' "imposta sul valore aggiunto (IVA)" l'Organizzazione godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.

(c) L'Organizzazione sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

(d) L'Organizzazione sarà anche esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale nonché dell'addizionale regionale sul gas naturale consumato dall'IDLO, con esclusione degli impianti ad uso privato.

(e) L'Organizzazione sarà esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Organizzazione per attività istituzionali. Tuttavia l'Organizzazione non chiederà l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.

(f) L'Organizzazione sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Organizzazione, e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Organizzazione beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi



all'importazione in franchigia dei diritti doganali ed esenzione dalle accise e dalle imposte di consumo nei limiti di contingenti stabiliti per le altre Organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

(g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Organizzazione.

ARTICOLO X AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Sezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

- (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro, e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;
- (b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;
- (c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO XI ASSICURAZIONI SOCIALI E SANITARIE

Sezione 15

- (a) Il personale dell'Organizzazione sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.
- (b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto.
- (c) Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLO o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

ARTICOLO XII TRANSITO E SOGGIORNO

Sezione 16

- (a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Organizzazione e loro famiglie, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per



motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(b) Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XIII
RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI
DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I Rappresentanti") e i membri del Consiglio Consultivo dell'Organizzazione ("I Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, alla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;

(h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 18

I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.



Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alla lettera (e) della Sezione 17.

ARTICOLO XIV
ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Organizzazione, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

ARTICOLO XV
PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE

Sezione 21

Il personale dell'Organizzazione godrà nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore Generale;
- (b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;
- (c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;
- (d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;
- (e) esenzione per i membri del personale da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti e indennità pagati dall'Organizzazione o per conto di essa;
- (f) esenzione, per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
- (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;



(h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero;

(i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Organizzazione;

(j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti compresi nella categoria Professionale dell'Organizzazione, avranno diritto a:

(i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia;

(ii) esenzione dalla tassa di circolazione;

(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 22

(a) Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella Sezione precedente, al Direttore Generale o all'alto funzionario che sostituisca il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi, immunità e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

(b) In aggiunta ai privilegi ed immunità indicati nel paragrafo (a) di cui sopra, al personale senior dell'IDLO con livello P5 o superiore, al coniuge ed ai figli minori, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni, normalmente concessi dal Governo ai membri del personale diplomatico di rango equiparato nella Repubblica Italiana, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

Sezione 23

L'Organizzazione comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

ARTICOLO XVI

SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ ITALIANE

Sezione 25

(a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.

(b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;

(ii) il Presidente del Consiglio Consultivo in riferimento ai Membri del Consiglio;

(iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Consultivo alle persone menzionate nell'Art. XIV e al Direttore Generale;

(iv) il Direttore Generale in riferimento ad altri membri del personale.

(c) L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Direttore Generale prima dell'adozione di dette misure.

ARTICOLO XVII

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsivoglia questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.



ARTICOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALISezione 27

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Organizzazione ed in cui il Governo Italiano avrà notificato all'Organizzazione l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.

(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Organizzazione manterrà la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

(d) Il Presente Accordo tra lo Stato Italiano e l'Organizzazione Internazionale di diritto per lo sviluppo sostituisce il precedente firmato a Roma il 28 marzo 1992 nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma il 9 luglio 1993.

Pertanto all'entrata in vigore del Presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo Precedente.

Fatto a Roma il 14 giugno 2017, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA
ITALIANA

Il Direttore Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Amb. Pietro Sebastiani

Pietro Sebastiani

PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
DI DIRITTO PER LO SVILUPPO

La Direttrice Generale

Irene Khan

Irene Khan



PAGINA BIANCA



18PDL0050790